REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO Deliberazione n. 30 del Consiglio d'Istituto del 16 ottobre 2009

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Organi collegiali

(1) Gli organi collegiali del Liceo Classico / Liceo Linguistico «G. Carducci» di Bolzano sono:

a. il Consiglio di classe;

b. il Collegio dei docenti;

c. il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;

d. il Consiglio di Istituto;

e. il Comitato dei Genitori;

f. il Comitato degli Studenti;

(2) Gli organi sub a), b) e c) sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. (3) Il Consiglio di Istituto elegge nella sua prima seduta un presidente e un vicepresidente scelti fra la componente genitoriale. (4) Gli organi sub e) ed f) nella prima seduta eleggono nel proprio seno il proprio presidente, scegliendolo tra i loro componenti, e ne comunicano i nominativi al Dirigente scolastico.

Art. 2 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi collegiali

(1) La convocazione degli organi collegiali

deve essere disposta, di norma, con un preavviso di cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. (2) La convocazione, disposta dal presidente dell'organo, deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale ovvero mediante affissione all'albo di apposito avviso ovvero tramite lettera circolare. (3) L'atto di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno della seduta dell'organo collegiale. (4) Di ogni seduta dell'organo collegiale viene tempestivamente redatto processo

verbale a cura del segretario. Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario. (5) I verbali sono raccolti in apposite teche e le pagine sono progressivamente numerate. (6) In caso di necessità e urgenza gli organi di cui all'art. 1 possono essere convocati con un preavviso di 48 ore (salvo diverse successive disposizioni) anche con modalità diverse da quelle elencate al comma 2.

Art. 3 Segretari degli organi collegiali

(1) Nell'ambito del Collegio dei docenti le funzioni di segretario, con compiti di verbalizzazione, sono svolte da uno dei collaboratori del Dirigente scolastico; in caso di assenza o impedimento del collaboratore-segretario, i rispettivi compiti sono attribuiti dal Dirigente scolastico ad altro membro del collegio. (2) Accanto a ogni coordinatore di classe viene nominato un collaboratore, il quale può essere incaricato della redazione del verbale. Il coordinatore ne rimane responsabile ed è tenuto a sottoscriverlo insieme all'estensore materiale. (3) Nell'ambito di tutti gli altri organi collegiali le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente in ciascuna seduta a uno dei membri.

Art. 4 Modalità di partecipazione agli organi collegiali di soggetti estranei

(1) Alle sedute del Collegio dei docenti, previo invito del Dirigente scolastico ovvero su richiesta di un terzo dei componenti del Collegio stesso, possono partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto, il Presidente del Comitato dei Genitori e il Presidente del Comitato degli studenti (soggetti indicati all'art. 4 – 2° comma – della LP n. 20/1995). (2) I componenti del Collegio dei Docenti che intendono invitare i soggetti sopra nominati inoltrano richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione della seduta. Nella richiesta vanno specificati i punti all'ordine del giorno per quali si richiede la loro presenza. (3) Qualora l'invito di soggetti estranei al Collegio dei docenti abbia luogo ad opera del Dirigente scolastico, della loro presenza si dà notizia nell'atto di convocazione della seduta. (4) Qualora alle sedute del Consiglio di Istituto partecipino specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio– psico–pedagogici, medici e di orientamento si dà notizia nell'atto di convocazione della seduta.

Art. 5 Programmazione attività organi collegiali

(1) Ciascun organo collegiale agisce nell'ambito delle proprie specifiche competenze (didattiche, educative, formative, organizzative, amministrative e finanziarie) in relazione alle concrete esigenze degli alunni, delle classi, della scuola.

Art. 6 Attività del Consiglio di classe

(1) I Consigli di classe ordinari sono inseriti nel Piano annuale delle attività collegiali. Nel corso dell'anno scolastico i Consigli di classe ordinari hanno luogo almeno due volte con la presenza dei soli docenti e almeno due volte nella configurazione allargata a tutti i genitori. (2) Il docente coordinatore di classe nella prima seduta del corrispondente consiglio illustra a genitori e alunni le linee essenziali dell'azione educativa e didattica della classe nonché della programmazione curricolare. (3) Il Consiglio di classe in forma "allargata", con la partecipazione estesa a tutti i genitori e a tutti gli alunni, discute di problemi di carattere generale relativi al profitto e alla disciplina della classe e formula proposte. Eventuali decisioni in merito spettano ai soli componenti effettivi, elettivi e di diritto (rappresentanti dei genitori e degli alunni, il Dirigente o suo delegato, i docenti della classe), che vi provvedono in seduta separata. (4) Le riunioni di carattere straordinario vengono convocate dal Dirigente scolastico di norma con 5 giorni di anticipo. Dette riunioni possono essere anche convocate dal docente coordinatore di classe, a ciò specificamente delegato con atto di nomina, qualora ne ravvisi la necessità, in accordo con il Dirigente scolastico e previa approvazione dell'ordine del giorno. (5) Qualora ricorrano i presupposti dell'urgenza e della necessità, i Consigli di classe possono essere convocati anche con preavviso più breve di quello ordinario. (6) Il Dirigente scolastico può convocare il Consiglio di classe, nella sua configurazione ristretta (solo docenti), anche qualora la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata. (7) Richieste di riunioni del Consiglio di classe possono essere presentate al Dirigente scolastico, per iscritto, anche dalla componente elettiva dei genitori e degli studenti, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data proposta e devono contenere chiare indicazioni circa l'ordine del giorno. Il Dirigente scolastico, sentito il docente coordinatore di classe, valuta l'opportunità di convocare o non convocare il consiglio.

Art. 7 Attività del Collegio dei docenti

(1) Le sedute ordinarie del Collegio dei docenti sono inserite nel Piano annuale delle attività collegiali. (2) Il Collegio dei docenti si riunisce inoltre ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Dirigente scolastico. (3) In caso di assenza o impedimento del Dirigente, il Collegio dei docenti è presieduto dal Docente con funzioni vicarie; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza dell'organo va al collaboratore più anziano per servizio.

Art. 8 Attività del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

(1) Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, ai fini della valutazione dei docenti in prova ovvero dei docenti che ne facciano richiesta, su convocazione del Dirigente scolastico.

Art. 9 Attività del Consiglio di Istituto

(1) Il Consiglio d'istituto si riunisce ogni qualvolta ciò si renda necessario, su convocazione concordata tra il Dirigente scolastico e il Presidente del consiglio stesso, e le relative deliberazioni vengono pubblicate sul sito della scuola.

Art. 10 Attività del Comitato dei genitori

(1) Il Comitato dei genitori ha diritto di utilizzare idonei locali presso la sede scolastica per le proprie riunioni al fine di dibattere questioni afferenti alle attività scolastiche. (2) La richiesta di utilizzo dei locali deve essere presentata dal Presidente del Comitato al Dirigente scolastico e deve indicare le date, gli orari e le modalità per l'utilizzo dei locali necessari. (3) Il Dirigente scolastico accorda l'utilizzo dei locali previo accertamento della disponibilità degli stessi e valutate le finalità della riunione.

Art. 11 Attività del Comitato degli studenti

(1) Il Comitato degli studenti ha diritto di utilizzare presso la sede scolastica i locali necessari per le proprie riunioni al fine di dibattere questioni afferenti alle attività scolastiche. (2) La richiesta di utilizzo dei locali deve essere presentata dallo studente Presidente del Comitato al Dirigente scolastico e deve indicare le date, gli orari e le modalità per l'utilizzo dei locali necessari. (3) Il Dirigente scolastico accorda l'utilizzo dei locali previo accertamento della disponibilità degli stessi e previa approvazione dell'ordine del giorno per il quale la riunione è stata richiesta.